



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

Procedura per l'assegnazione del titolo di «Capitale italiana del libro»

- VISTO il decreto legislativo del 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante *“Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante *“Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2010, n. 34, recante *“Regolamento recante organizzazione e funzionamento del Centro per il libro e la lettura, a norma dell’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91”*;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*;
- VISTA la legge 31 dicembre 2009 n. 196, di contabilità e finanza pubblica;
- VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;
- VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 30 dicembre 2019, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019, con il quale è stata disposta, ai fini della gestione e della rendicontazione, la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Tabella 13 – del bilancio di previsione dello Stato, per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022;
- VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 9 gennaio 2020, concernente l’assegnazione delle risorse economico-finanziarie ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c), e dell’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Anno Finanziario 2020 – registrato dall’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, in data 16 gennaio 2020;
- VISTA la legge 13 febbraio 2020, n. 15, recante *“Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura”*, che, all’articolo 4, prevede l’assegnazione, da parte del Consiglio dei ministri, del titolo di “Capitale italiana del libro” e dispone a tale fine un finanziamento di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2020;
- VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica*



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

da COVID-19”, nonché i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, e, in particolare, l'articolo 183, comma 8-ter, modificativo dell'articolo 4 della legge n. 15 del 2020;

RILEVATA la necessità di dare disposizioni specifiche per il conferimento del titolo di “Capitale italiana del libro” per gli anni 2020 e 2021 in considerazione della situazione contingente determinata dall'emergenza sanitaria da Covid-19;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza Unificata nella seduta del 6 agosto 2020, con la raccomandazione espressa da ANCI di considerare, in fase di redazione del bando per la selezione della Capitale Italiana del libro, la necessità di raccordare tale iniziativa con le altre attività di promozione della lettura già attivate dal Centro per il libro e la lettura del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e, in particolare, con il progetto “Città che legge”;

DECRETA

Art.1

(«Capitale italiana del libro»)

1. Nel perseguimento degli obiettivi e delle finalità del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge n. 15 del 2020, il Consiglio dei ministri assegna annualmente ad una città italiana il titolo di «Capitale italiana del libro», secondo le modalità definite nel presente decreto e nei bandi annualmente adottati.

2. Il conferimento del titolo si prefigge i seguenti obiettivi:

- a) il miglioramento dell'offerta culturale, la crescita dell'inclusione sociale e il contrasto della povertà educativa, in considerazione delle esigenze della comunità locale di riferimento;
- b) il rafforzamento della coesione e dell'inclusione sociali, nonché dello sviluppo della partecipazione pubblica;
- c) l'utilizzo delle nuove tecnologie, anche al fine del maggiore coinvolgimento dei giovani e di altre categorie a rischio di esclusione sociale e dalle innovazioni tecnologiche, quali gli anziani e i disabili;
- d) la promozione dell'innovazione e dell'imprenditorialità nei settori culturali e creativi;
- e) il conseguimento di risultati sostenibili nell'ambito dell'innovazione culturale, anche con riferimento all'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell'ONU;
- f) diffondere l'abitudine alla lettura e favorire l'aumento del numero dei lettori, valorizzando l'immagine sociale del libro e della lettura nel quadro delle pratiche di consumo culturale;



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

- g) promuovere la frequentazione delle biblioteche e delle librerie e la conoscenza della produzione libraria italiana, incentivandone la diffusione e la fruizione;
 - h) valorizzare le buone pratiche di promozione della lettura realizzate da soggetti pubblici e privati, rafforzandone la collaborazione;
 - i) valorizzare la diversità della produzione editoriale;
 - l) promuovere la dimensione interculturale e plurilingue della lettura nelle istituzioni scolastiche e nelle biblioteche.
3. Possono candidarsi al titolo di «Capitale italiana del libro» i Comuni.

Art. 2

(Selezione)

1. Ad eccezione dell'anno 2020, il titolo di «Capitale italiana del libro» è conferito a seguito di una procedura di selezione annuale determinata da appositi bandi adottati dalla Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, secondo le modalità del presente articolo.
2. Il bando di cui al comma 1 potrà prevedere tra le spese ammissibili anche l'acquisto o il noleggio di attrezzature e supporti informatici. Il bando è pubblicato sul sito internet istituzionale della Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.
3. Il dossier di candidatura indica:
 - a) il progetto culturale, comprensivo del cronoprogramma delle attività previste, della durata di un anno. I progetti possono prevedere interventi strutturali, nonché quote specificamente destinate all'acquisto di libri per le iniziative di lettura e promozione, alla formazione specifica degli operatori della filiera del libro e delle istituzioni partecipanti al progetto presentato;
 - b) il soggetto o i soggetti incaricati della attuazione delle attività comprese nel progetto culturale e del monitoraggio dei risultati;
 - c) una analisi di sostenibilità economico-finanziaria;
 - d) gli obiettivi perseguiti, in termini qualitativi e quantitativi, e gli indicatori che verranno utilizzati per la misurazione del loro conseguimento.
4. Al fine di valutare le candidature per il conferimento del titolo di «Capitale italiana del libro» è costituita annualmente, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, la Giuria della «Capitale italiana del libro», composta da 5 esperti indipendenti di chiara fama nel settore della cultura e dell'editoria, di cui tre designati dal Ministro, di cui uno con funzione di Presidente, e due designati dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La Giuria opera presso la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ed è assistita da un'apposita Segreteria tecnica. La partecipazione alla Giuria non dà titolo a compensi, gettoni di partecipazione, indennità, compensi



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

o emolumenti comunque denominati, salvo il rimborso delle spese, debitamente documentate, sostenute per partecipare alle riunioni in presenza presso la sede della Direzione, a gravare sul capitolo 1294, p.g.1 “Funzionamento di consigli, comitati e commissioni”.

5. I componenti della Giuria non devono avere avuto rapporti di collaborazione di alcun genere, nei due anni precedenti all’insediamento dell’organo, con i Comuni che hanno presentato la propria candidatura e non devono trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse e/o incompatibilità rispetto ai medesimi Comuni. La Giuria può riunirsi e svolgere i suoi lavori anche a distanza, in via telematica, in forma simultanea e in modalità sincrona.

6. La Giuria esamina le candidature e individua fino a 10 progetti finalisti, invitando i Comuni che li hanno presentati a un incontro per la presentazione pubblica e l’approfondimento del progetto, ai fini della valutazione finale. Nel caso in cui pervenga, nei termini stabiliti, un numero particolarmente elevato di candidature, la Giuria può operare una preselezione, condotta sulla base di un primo scrutinio del dossier di candidatura basato sulla verifica dei requisiti indicati nel comma 3 e sulla qualità informativa del dossier in termini di completezza, chiarezza e coerenza.

7. La selezione della candidatura vincitrice avviene secondo i seguenti criteri:

- a) coerenza del progetto rispetto alle finalità e agli obiettivi di cui all’articolo 1;
- b) efficacia del progetto come azione culturale diretta al rafforzamento della coesione e dell’inclusione sociale, con particolare riferimento alle giovani generazioni;
- c) previsione di forme di cofinanziamento pubblico e privato, condivisione progettuale con altri enti territoriali e con soggetti pubblici e privati portatori di interesse presenti sul territorio;
- d) innovatività e capacità delle soluzioni proposte di fare uso di nuove tecnologie, anche al fine del maggiore coinvolgimento dei giovani e del potenziamento dell’accessibilità da parte dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, lett. c);
- e) eventuale sottoscrizione di un “Patto locale per la lettura”;
- g) capacità di promuovere le città attraverso la valorizzazione della cultura del libro e dei festival letterari;
- h) impatti concreti e prevedibili del progetto sul medio-lungo periodo, anche oltre l’anno in cui la città è «Capitale italiana del libro».

8. La Giuria, in sede di prima convocazione, può individuare ulteriori specificazioni dei criteri di valutazione di cui al comma 7 del presente articolo.

9. A seguito della valutazione finale, la Giuria sottopone al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo il progetto della città proposta come «Capitale italiana del libro», corredato di una relazione motivata. Il titolo di «Capitale italiana del libro» è successivamente conferito dal Consiglio dei ministri.

10. La città proclamata «Capitale italiana del libro» assicura la pubblicità e la trasparenza di tutti gli atti relativi alla candidatura, alla selezione e alla successiva realizzazione dei progetti



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

contenuti nel dossier vincitore. Il Ministero assicura il monitoraggio dell'attuazione del programma e verifica il conseguimento degli obiettivi. La «Capitale italiana del libro» provvede, al termine dell'anno di svolgimento delle attività previste nella candidatura, alla redazione di un rapporto sull'attività svolta nel quale si dia conto dei risultati raggiunti e del grado di realizzazione degli obiettivi previsti nel dossier di candidatura.

11. Per le attività previste dal presente articolo la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore può avvalersi del Centro per il libro e la lettura.

Art. 3

(Disposizioni transitorie)

1. Per l'anno 2020, il titolo di «Capitale italiana del libro» è conferito direttamente dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. Entro 60 giorni dalla proclamazione, la città «Capitale italiana del libro» provvede a trasmettere al Ministero il programma delle attività.

2. Per l'anno 2021, la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore pubblica il bando di cui all'articolo 2 entro 5 giorni dalla data di registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo, avendo cura di prevedere la conclusione della procedura di selezione entro il 30 novembre 2020 per il successivo conferimento del titolo di «Capitale italiana del libro» da parte del Consiglio dei ministri.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo.

Roma, 10 agosto 2020

IL MINISTRO